

di Luisa Leone

Si muove a piccoli passi la voluntary disclosure. Dopo che l'Agenzia delle Entrate venerdì scorso (13 marzo 2015) ha pubblicato la prima circolare interpretativa sulla norma, ora finalmente una prima tornata di richieste di collaborazione volontaria potrà entrare nel vivo. «Con i chiarimenti forniti la scorsa settimana dall'Agenzia delle Entrate può tranquillamente procedere alla regolarizzazione sia chi è titolare di patrimoni sotto la soglia dei 5 milioni di euro, sia quanti li hanno ricevuti in eredità, a prescindere dalla consistenza del patrimonio», dice a *MF-Milano Finanza* Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio Loconte & Partners. E si tratta di una platea piuttosto numerosa di contribuenti, visto che la gran parte delle richieste di collaborazione dovrebbe riguardare patrimoni tra 2 e 5 milioni di euro appunto. C'è però un'altra cospicua parte di italiani che invece rimane ferma ai blocchi di partenza, in attesa di nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia, che ha già fatto sapere che emanerà altre circolari, o di altri provvedimenti governativi (vedere tabella in pagina). In stand-by ci sono ad esempio i detentori di grandi patrimoni, sopra 5 milioni di euro, che rischiano, proprio per la rilevanza penale dell'evasione commessa in passato, di vedersi raddoppiare i termini dell'accertamento. Basti pensare a cosa potrebbe accadere a un contribuente con un patrimonio rilevante finora detenuto illegalmente in Svizzera che decida di aderire alla collaborazione volontaria. Grazie all'accordo siglato di recente tra Roma e Berna per lo scambio automatico di informazioni, i periodi accertabili sarebbero solo quelli dal 2009 per il quadro RW e dal 2010 per i redditi. Però proprio la disclosure potrebbe far emergere

VOLUNTARY Con la recente circolare delle Entrate chi ha patrimoni sotto 5 milioni o frutto di eredità può avviare tranquillamente la procedura In stand-by i grandi portafogli e chi ha difficoltà con la documentazione

Chi è pronto al rientro

IL CHECK UP DELLA VOLUNTARY

CHIARITO - ASPETTO POSITIVO

Viene espressamente ammesso il cumulo giuridico ex articolo 12 d lgs 472/1997 per sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi di monitoraggio (Quadro RW).

Chiarita la riduzione sanzionatoria in caso di rimpatrio giuridico.

Specificato che non occorre spiegare l'origine dei patrimoni detenuti all'estero in periodi non accertabili, ma semplicemente dimostrare l'esistenza.

Le clausole di preclusione si applicano in relazione ad ogni singolo periodo di imposta e ad ogni singolo tributo. Rimane così impregiudicata la possibilità di regolarizzare gli altri periodi di imposta e gli altri tributi non oggetto "preclusione".

Si possono sanare annualità accertate con ad esempio il ravvedimento e poi procedere alla disclosure.

DA CHIARIRE - ASPETTO NEGATIVO

Rimane aperta la questione del raddoppio dei termini in caso di reato. Un aspetto fondamentale che rischia di discriminare le disclosure di ammontare più elevato.

Sarebbe opportuno chiarire in modo esplicito la rilevanza o meno dei prelievi nel calcolo del reddito,

anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 228/2014.

Viene dichiarata ininfluente la contitolarità dei rapporti ai fini dell'applicazione del cd metodo forfetario.

Auspiciabili indicazioni sulla "gestione" dei periodi di imposta 2014 e 2015 e sulle modalità di tassazione e indicazione in dichiarazione delle attività oggetto di emersione.

Sarebbe da migliorare l'approccio in tema di veicoli interposti soprattutto in relazione alle attività non finanziarie. Non vi sono chiarimenti in tema di società controllate estere.

Da chiarire i rapporti tra voluntary interna ed estera in relazione alle modalità di tassazione dei capitali esportati che sono frutto di evasione interna.

Opportuno chiarire il regime del credito di imposta e dello scomputo dell'Euroritenuta.

Da chiarire la disciplina applicabile alle istanze di regolarizzazione presentate prima della pubblicazione del modello ufficiale.

Necessario un chiarimento sulle modalità di traduzione dei documenti da allegare alla domanda di ammissione

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

un'evasione che, vista la robustezza del patrimonio, potrebbe far superare la rilevanza penale per la dichiarazione infedele o l'omesso versamento di imposte, che consentirebbe alle Entrate di emettere accertamenti anche per il periodo 2006-2009. «Il problema si risolverebbe facilmente se fosse approvato definitivamente il decreto legislativo sulla certezza

del diritto, che aveva già avuto il via libera dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 ma poi è stato congelato per le critiche piovute sulla soglia di non punibilità al 3%», spiega Loconte. E il perché il dlgs risolverebbe anche il problema della voluntary è presto detto: «In quel provvedimento è prevista una norma che modifica la disciplina in te-

ma di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, precisando che la notizia di reato strumentale e propedeutica all'applicazione del termine lungo, deve essere inoltrata prima della scadenza del termine ordinario, ovvero entro cinque anni». Insomma se i patrimoni da regolarizzare sono pesanti, è il caso di

attendere ulteriori evoluzioni. Ma c'è anche chi attendere deve per forza, come i contribuenti ancora in attesa della documentazione necessaria dalle banche o peggio ancora chi ha difficoltà a reperirla: «In alcuni paradisi fiscali, come le Cayman o le Isole Vergini britanniche, la documentazione viene conservata solo per sette anni e non per i dieci anni che la voluntary in questi casi impone di regolarizzare». Ancora, non potranno iniziare subito la collaborazione tutti coloro che hanno optato per la regolarizzazione di posizioni illegalmente detenute in Italia: «In questo caso sono completamente da rifare le dichiarazioni dei redditi o i bilanci, nel caso di società».

E la faccenda si complica di più se la disclosure nazionale è collegata a quella estera, ovvero se il nero italiano ha alimentato posizioni non dichiarate detenute in un altro Stato: «Bisogna prestare attenzione a ricostruire le posizioni in modo che non ci sia doppia tassazione e su questo aspetto sarebbero necessari altri chiarimenti dell'Agenzia». Infine, un'occhiata al calendario. Le domande di collaborazione devono essere presentate entro il prossimo settembre, il tempo basterà? «Se avessimo il quadro completo entro le prossime settimane, con uno sforzo sovrumano di tutti i soggetti coinvolti, potremmo anche farcela. Ma davvero il tempo stringe». (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su www.milanoфинanza.it/voluntary

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

I marchi italiani in ideogrammi cinesi: rischi e contromisure

Il caso è certamente curioso. Un'impresa (verosimilmente cinese, ma con sede a Londra) chiede all'Ufficio Marchi Italiano di depositare a proprio nome il marchio costituito dagli ideogrammi cinesi strada e tigre. Questi ideogrammi, però, sono quelli che in Cina la Jaguar Land Rover ha depositato e usa come marchio proprio per Land Rover. Ovviamente il costruttore automobilistico inglese si oppone alla concessione del marchio. E come decide l'esaminatore dell'Ufficio Marchi Italiano? Il marchio può essere concesso. La motivazione - che forse può sorprendere - è fondata sulla comparazione tra i rispettivi marchi. Da una parte, l'esaminatore ha considerato che l'azienda britannica opponeva l'espressione Land Rover (ovviamente registrata anche in Italia) come marchio denominativo; dall'altra parte, i due ide-

ogrammi cinesi, considerati come marchi figurativi. Il risultato di questa comparazione è stato che tra i rispettivi segni non sussiste confusione, posto che gli ideogrammi sono completamente diversi dalle parole Land e Rover. Inoltre, secondo l'esaminatore, non vi è rischio di confusione, considerato che solo chi conosca il cinese potrebbe equivocare, ma in Italia la popolazione che parla tale lingua si trova solo in ambiti circoscritti. Come si vede, la motivazione è tutt'altro che abnorme. Ma si deve considerare che l'esaminatore compie un esame delle domande di marchio sulla base solo di alcune delle disposizioni che disciplinano i marchi e che non tiene conto di altri principi che potrebbero essere invece valutati da un Tribunale. Ad esempio, se la questione venisse portata innanzi a un giudice ordinario, si potrebbe so-

stenero che la richiesta di un marchio in ideogrammi cinesi corrispondenti a un marchio famoso all'estero è contraria a buona fede o può comunque integrare un abuso del diritto. Quindi la conclusione potrebbe essere diversa, ma l'esito non è per nulla scontato. Resta il fatto che questa decisione dell'Ufficio Marchi indica una soluzione di possibile rischio per i titolari di marchi, soprattutto di quelli che hanno una certa notorietà in Cina. Infatti, già è piuttosto difficile ottenere un'efficace protezione in quello che ormai è diventata la più grande economia mondiale. Ma, a questo punto, potrebbe aprirsi la strada in Italia di depositi di marchi parassitari (è ancora recente il ricordo dei cybersquatter di nomi a dominio su internet), posto che è veramente arduo pensare che chi deposita marchi consimili nel nostro Paese sia

mosso da intenti commendevoli. A fronte di questo rischio, che cosa debbono fare le imprese? Anzitutto, vigilare sulle domande di marchio. È possibile infatti attivare servizi di vigilanza per controllare i registri dell'Ufficio Marchi ed essere avvisati di eventuali depositi. Poi, valutare l'eventualità di depositare anche in Italia i propri marchi cinesi (ossia in ideogrammi). E infatti ammessa, in via generale, la possibilità di registrare marchi difensivi, che il titolare non è tenuto a usare: ma neppure la dottrina giuridica più attenta si è sinora posta il problema se una simile strategia, quanto agli ideogrammi, sia compatibile con l'attuale normativa in materia. In ogni caso, le imprese non debbono abbassare la guardia. Trascurare questi rischi potrebbe costare caro.

Marco Mergati